



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 40/17 DEL 10.10.2019

---

**Oggetto:** L.R. 25.6.1984, n. 31 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”, articolo 11, comma 2. Esercizio delle funzioni da parte degli Enti locali. Indirizzi operativi.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, di concerto con l'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, richiama quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, il quale stabilisce i principi sulla cui base deve essere individuata la competenza dei Comuni della Sardegna nell'esercitare le funzioni amministrative, previste da tale legge, in materia di diritto allo studio. Nello specifico, secondo quanto previsto dal suddetto articolo, i Comuni esercitano le funzioni amministrative per l'erogazione dei servizi destinati agli studenti che frequentano le scuole dell'infanzia e del primo ciclo situate nei rispettivi territori. Si fa eccezione, esplicita, per le funzioni concernenti il trasporto scolastico e l'erogazione degli assegni di merito che devono invece, essere esercitate dai Comuni, singoli o associati, nel cui territorio risiedono gli studenti.

L'Assessore rileva che, nel periodo in cui è stata approvata la legge in oggetto, la discrasia tra Comune di frequenza e Comune di residenza degli studenti delle scuole del primo ciclo era un fenomeno sicuramente poco diffuso. La situazione attuale è, invece, caratterizzata da un'elevata mobilità studentesca per motivazioni di diversa natura, tra cui si rileva da un lato la chiusura dei plessi scolastici in molti Comuni di piccole dimensioni, a causa del continuo decremento della natalità e dell'applicazione delle disposizioni nazionali in tema di dimensionamento scolastico, e dall'altro l'esercizio, sempre più frequente, da parte dei genitori del diritto di scelta della scuola in cui iscrivere i propri figli, a prescindere dalla loro residenza. Questo fenomeno ha dato origine a disguidi nei rapporti istituzionali e finanziari tra i Comuni, anche a discapito dell'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti, che deve essere costituzionalmente garantito.

L'Assessore evidenzia, in merito, che il citato comma 2, dell'articolo 11 della legge regionale n. 31 /1984 fa esclusivo riferimento allo svolgimento delle “funzioni amministrative”, senza distinguere la gestione amministrativa del servizio, finalizzata al soddisfacimento del bisogno e a garantire l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti, dalla gestione finanziaria dello stesso, che deve garantire la copertura delle spese sostenute per l'erogazione del servizio.



L'Assessore ricorda che nel 1984 molti servizi scolastici, quali ad esempio la mensa scolastica e l'acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole primarie, ex elementari, venivano finanziati dalla Regione mediante il trasferimento di specifici fondi in favore dei Comuni. Attualmente, la maggior parte dei servizi non sono più finanziati con specifici trasferimenti regionali. Infatti, i fondi settoriali di cui alla ex legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 sono confluiti nel Fondo unico, istituito con l'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, il quale viene distribuito tra gli Enti locali in parti uguali, per una quota pari al 40 per cento, e su base demografica, per il restante 60 per cento. Il comma 2 dell'articolo istitutivo del Fondo unico dispone, inoltre, che l'Ente locale, in piena autonomia, deve provvedere all'utilizzo delle somme assegnate, avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali di settore di riferimento, che nel caso del diritto allo studio è la ex legge regionale n. 25/1993 e di rimando la stessa legge regionale n. 31/1984. Pertanto, l'Assessore rileva che la copertura finanziaria dei servizi scolastici erogati dai Comuni, qualora avvenga mediante il Fondo unico o con fondi propri comunali, si basa prevalentemente sulla propria dimensione demografica e sulla capacità contributiva della popolazione residente nel proprio territorio.

Considerate, pertanto, le questioni sopra rilevate, al fine di garantire l'esercizio del diritto allo studio degli studenti sardi in modo uniforme su tutto il territorio regionale e nelle more dell'elaborazione di un nuovo testo normativo regionale complessivo sul diritto allo studio e sulla scuola in generale, che sia maggiormente adeguato all'attuale contesto sociale e conforme al quadro normativo nazionale vigente, l'Assessore rileva la necessità di specificare meglio le competenze dei Comuni, scindendo la competenza amministrativa, rivolta all'erogazione del servizio, dalla competenza finanziaria, finalizzata alla copertura delle relative spese di gestione. Tale chiarimento risulta quanto più opportuno e urgente, considerate le numerose problematiche segnalate da diversi Comuni, che devono essere risolte prontamente e in modo definitivo, in modo da non arrecare alcun nocumento alla popolazione scolastica.

L'Assessore propone, pertanto, di approvare degli appositi Indirizzi operativi che devono essere applicati dai Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative, di cui alla legge regionale n. 31 /1984. Tali Indirizzi devono basarsi sul principio secondo cui la competenza amministrativa dei Comuni deve essere individuata in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 31/1984, mentre la competenza finanziaria deve gravare sul bilancio del Comune di residenza dello studente, salvo il caso in cui il servizio sia interamente finanziato mediante uno



specifico contributo, privato o pubblico, in favore del Comune in cui è situata la scuola e su cui ricade per legge la competenza amministrativa. In caso di contributo parziale, il Comune di frequenza, che riceve il contributo, dovrà comunque garantire il servizio a tutti gli studenti che frequentano le scuole situate nel proprio territorio, salvo l'attivazione di appositi sistemi di rimborso fondi con il Comune di residenza degli stessi, qualora differente, per la sola quota parte della spesa non coperta dal contributo.

L'Assessore propone, inoltre, che gli stessi Indirizzi operativi sopra esposti siano applicati anche dalle Province e dalla Città metropolitana di Cagliari, nell'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza in materia di diritto allo studio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in relazione all'ubicazione dei Comuni nei propri territori.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale della Pubblica Istruzione e del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

di approvare gli Indirizzi operativi in materia di esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni amministrative inerenti il diritto allo studio, di cui alla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, così come sotto descritto:

- l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 31/1984 da parte dei Comuni deve avvenire sulla base di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 della legge stessa;
- qualora il Comune in cui è situata la scuola frequentata dallo studente, competente per l'erogazione del servizio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 della legge regionale n. 31/1984, sia differente dal Comune di residenza dello studente, la copertura finanziaria della spesa deve gravare sul bilancio del Comune di residenza, salvo il caso in cui il servizio sia interamente finanziato mediante uno specifico contributo, privato o pubblico, ottenuto dal Comune in cui è situata la scuola;
- in caso di contributo parziale in favore del Comune in cui è situata la scuola, su cui ricade per legge la competenza amministrativa per l'erogazione del servizio, questo deve garantire il



servizio a tutti gli studenti che frequentano le scuole situate nel proprio territorio e chiedere il rimborso al Comune di residenza dello studente, qualora differente, per la sola quota parte della spesa non coperta dal contributo;

- a seguito dell'applicazione dei suddetti Indirizzi operativi, i rapporti finanziari tra il Comune di residenza e il Comune in cui è situata la scuola frequentata dallo studente, qualora divergenti, possono essere attivati, con le modalità ritenute più opportune e di comune accordo tra gli stessi Comuni;
- gli Indirizzi operativi di cui sopra devono essere applicati dalle Province e dalla Città metropolitana di Cagliari, nell'esercizio delle funzioni amministrative di propria competenza in materia di diritto allo studio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con riferimento ai Comuni in cui sono situate le scuole frequentate dagli studenti e ai rispettivi Comuni di residenza, qualora non siano coincidenti e siano ubicati in territori appartenenti a Enti locali sovracomunali differenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Presidente**

Christian Solinas